

Codice DB1425

D.D. 3 ottobre 2013, n. 2312

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 (testo integrato) - Richiedente: Comune di Valgrana (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Valgrana - localita' "Pian del Contento" - Istanza n. 16091.

Preso atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 – testo integrato;

Vista la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Valgrana, in data 23/07/2013 – assunta al Protocollo al n. 50091/DB1425;

Preso atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 30/09/2013, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad altofusto e governo misto di faggio	12,1637	12,1637

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato), il Comune di VALGRANA all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Valgrana (CN) - Località "Pian del Contento" - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad altofusto e governo misto di faggio	12,1637	12,1637

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Valgrana	==	12	35	37,5189	12,1637

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 12,1637 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 182 piante (132 faggi, 16 castagni, 1 pioppo tremolo, 6 ciliegi, 2 aceri montani, 2 sorbi degli uccellatori, 23 frassini), così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa sulle aree campione, mentre sul resto della superficie il taglio dei polloni dovrà avvenire secondo i criteri delle aree campione; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 2.247 mc (corrispondenti a 19.100 q.li circa); tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potrà inoltre interessare i polloni non contrassegnati in rosso al di fuori delle aree campione secondo i criteri adottati nelle stesse;
 - si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 2/R 2013 – testo integrato):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - chiusura e protezione degli accessi;

- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013; - testo integrato
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 4 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013 – testo integrato, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 – testo integrato, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Coccolo